



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione specializzata delle Imprese CIVILE

IL GIUDICE

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/03/2026,

OSSERVA

In data 10/02/2026, con ricorso cautelare per descrizione e richiesta di inibitoria *ex* artt. 98, 99 129, 130, 131 C.P.I. e art. 2598, n. 3, c.c., **Parte_1** ha adito il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, chiedendo di autorizzare la descrizione e di disporre l'inibitoria cautelare per tutelare il proprio patrimonio informativo e prevenire ulteriori danni derivanti dalle condotte illecite dei resistenti **CP_1** e **CP_2**.

A sostegno della domanda cautelare, in punto di fatto, la ricorrente ha dedotto che:

- è titolare di un'agenzia di assicurazioni affiliata a gruppi come Allianz e Bene Assicurazioni, con uffici nelle città di Sansepolcro e di Civitella in Val di Chiana;
- **CP_1** e **CP_2** hanno collaborato con la detta agenzia in qualità di subagenti, con obblighi di esclusiva e riservatezza in considerazione dell'accesso a dati sensibili e commerciali dei clienti;
- **CP_2** e **CP_1** hanno interrotto il rapporto di collaborazione con l'agenzia a **Parte_1** ivamente nel marzo del 2025 e nel luglio del 2025;
- in seguito alla cessazione del rapporto di collaborazione, i resistenti hanno violato gli obblighi di riservatezza ed hanno sfruttato abusivamente i dati aziendali;
- nello specifico, nel periodo compreso tra il settembre del 2025 e il gennaio del 2026, l'agenzia della ricorrente ha registrato un numero anomalo di disdette e mancati rinnovi di polizze, tutti riconducibili ai portafogli clienti gestiti dagli odierni resistenti per conto della **Parte_1** da qui il sospetto che gli ex collaboratori abbiano trattenuto e utilizzato illecitamente le informazioni riservate per contattare i clienti, indotti a contrarre polizze con le nuove compagnie di assicurazioni (Expertas e Finital) con cui i sig.ri **CP_1** e **CP_2** hanno iniziato a collaborare.

A supporto della ricostruzione dei fatti di causa, la ricorrente ha fornito i seguenti documenti:

- Lettere di incarico dei resistenti.
- Comunicazioni di recesso.
- Estratti di polizze non rinnovate e disdette.
- Prove di collaborazione dei resistenti con Expertas e Finital.
- Messaggi e documenti a dimostrazione dell'uso illecito di dati aziendali.
- Denuncia-querela e reclamo all'IVASS.

In punto di diritto, **Parte_1** ha allegato la violazione sia degli artt. 98 e 99 del C.P.I. (Codice della Proprietà Industriale), stante la detenzione e lo sfruttamento abusivo di segreti commerciali, sia dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., ascrivendo ai resistenti condotte contrarie ai principi di lealtà e correttezza professionale, con danno per l'agenzia ricorrente.

Pertanto, la sig.ra **Parte_1** ha chiesto procedersi, anche *inaudita altera parte*, alla descrizione della documentazione **te** **merciale e contabile** (cartacea ed informatica) in possesso dei resistenti, per preconstituire prove delle violazioni, nonché inibire i sig.ri **CP_1** e **CP_2** dal continuare ad utilizzare i dati aziendali riservati per contattare clienti e formulare proposte, chiedendo l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione.

Con decreto *inaudita altera parte* del 10/02/2026, è stata disposta la richiesta descrizione, rinviando la decisione in ordine alla inibitoria all'esito dell'udienza di comparizione delle parti.

Con separate comparse di costituzione e risposta del 10/03/2026, si sono costituiti in giudizio **CP_1** [...] e **CP_2**, eccependo, in via preliminare, **territoriale dell'adito Tribunale**, a fronte del fatto che il contratto di subagenzia prevede una clausola arbitrale che radica la competenza per le controversie di merito attinenti all'interpretazione o esecuzione del contratto di subagenzia in Sansepolcro e conseguentemente, per i procedimenti cautelari *ante causam*, presso il Tribunale di Firenze-Sezione Specializzata Imprese;

- la sopravvenuta carenza di interesse e di titolarità della situazione giuridica da parte della ricorrente, avendo quest'ultima cessato il mandato con la Compagnia Allianz e non essendo, quindi, più titolare del portafoglio clienti relativo a tale compagnia.

Nel merito, i resistenti hanno, poi, contestato la legittimità della misura cautelare della descrizione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ed evidenziando, in particolare, che:

- i dati contestati non costituiscono segreti commerciali, essendo stati acquisiti lecitamente durante il rapporto di collaborazione con la **Parte_1**
- non vi è stata alcuna sottrazione o accesso ai dati dell'Agenzia, atteso che i dati in possesso dei resistenti sono stati acquisiti lecitamente durante il rapporto di lavoro e non sono stati né trafugati né utilizzati in modo illecito;
- non vi è alcun concreto pericolo di dispersione o manipolazione delle prove;
- **CP_1** e **CP_2** non hanno sottoscritto alcun patto di non concorrenza e il passaggio di clienti da un agente ad un altro è un fenomeno fisiologico e lecito, legato al rapporto di fiducia che si instaura tra cliente e consulente;
- nel corso della gestione della ricorrente vi sono stati lacune gestionali e operative, che hanno causato disagi ai clienti e ai sub-agenti.

I resistenti hanno, quindi, concluso chiedendo la revoca della misura cautelare della descrizione disposta con decreto *inaudita altera parte* e il rigetto delle ulteriori richieste avanzate da controparte.

All'udienza del 19/03/2026, tenutasi con collegamento da remoto, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni; all'esito, il giudice si è riservato.

1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale

Nel costituirsi in giudizio, i resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Firenze, stante la devoluzione delle controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto intercorrente tra le parti in causa ad arbitrato irrituale (cfr. art. 9, lettera incarico -all.ti 3 e 4, ricorso Valentini).

Sul punto, per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia fino ad arrivare all'attuale approdo interpretativo. In passato, prima delle rilevanti riforme che sono intervenute in materia, è noto che la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito negava l'ammissibilità della tutela cautelare in

presenza di arbitrato irrituale. Difatti, l'art. 669 *quinquies* c.p.c., che prevede il ricorso alla tutela cautelare in presenza di clausola compromissoria, si riferiva nella sua formulazione originaria al solo arbitrato rituale. Era, dunque, improponibile sempre e comunque il ricorso volto ad ottenere una misura cautelare in presenza, come nel caso di specie, di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale o libero, poiché questa comportava una rinuncia totale alla giurisdizione, comprensiva anche della tutela cautelare.

Successivamente, a seguito dell'evidente vuoto di tutela che si era venuto a creare e che aveva dato origine anche ad una questione di legittimità di costituzionale degli artt. 669 *quinquies* e 669 *octies* c.p.c., il legislatore con la l. n. 80/2005 ha modificato l'art. 669 *quinquies* inserendo espressamente anche il riferimento all'arbitrato irrituale. In conseguenza di tale riforma, che ha profondamente attenuato il distacco tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, anche in presenza di un arbitrato irrituale era possibile richiedere ed ottenere dal giudice ordinario che sarebbe stato competente per il merito l'emissione di una misura cautelare in quanto, in ogni caso, il legislatore ai sensi dell'art. 818 c.p.c. vecchia formulazione, negava agli arbitri, indipendentemente dalla natura rituale o irrituale della procedura, la competenza a decidere sulle istanze cautelari. Da ultimo poi, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia) ha provveduto, *inter alia*, a riscrivere il dettato dell'art. 818 c.p.c. che ad oggi sancisce che "Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 *quinquies*".

A seguito di tale ultima innovazione discende, dal combinato disposto degli artt. 669 *quinquies* c.p.c. e 818 c.p.c., che, ad oggi, può essere effettivamente rimesso agli arbitri il potere di decidere su domande cautelari, nel caso in cui le parti abbiano espresso la loro volontà in tal senso con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

Tuttavia, affinché si possa ritenere definitivamente rinunciato il ricorso alla giurisdizione ordinaria non è solo sufficiente la mera previsione di una convenzione di arbitrato ma sarà necessario che le parti concordemente e univocamente abbiano manifestato una volontà in tal senso. È evidente, dunque, che in mancanza di essa la competenza cautelare spetterà sempre e comunque al giudice ordinario.

Nel caso di specie, non emerge in modo univoco la volontà di rinunciare alla giurisdizione ordinaria, dato che, all'art. 9 della lettera di incarico, le espressioni utilizzate orientano piuttosto o comunque sono compatibili con la volontà di istituire una sede decisoria ulteriore, ma non alternativa ed esclusiva, rispetto a quella giudiziale: a titolo esemplificativo, si evidenzia sia che le parti hanno espressamente circoscritto l'operare dell'arbitrato alle sole controversie contrattuali, escludendo così le controversie aventi ad oggetti gli illeciti extracontrattuali; sia -e soprattutto- che le parti hanno espressamente previsto che, ove la parte adita non nomini il proprio arbitro, si procederà ad interpellare la giustizia ordinaria.

La competenza del giudice ordinario rispetto ai procedimenti cautelari ha come conseguenza che, nell'individuare il giudice territorialmente competente, si ha riguardo alle regole dettate dal codice di rito e non a quelle stabilite dalle parti, trovando quindi applicazione i criteri generali di cui agli artt. 18 e ss., c.p.c. e risultando, quindi, correttamente adito il Tribunale di Perugia, considerati sia il luogo di residenza dei resistenti (art. 18, c.p.c.) sia il luogo di insorgenza delle obbligazioni (artt. 20, c.p.c.-1903, c.c.).

2. Sul sopravvenuto difetto di interesse e di titolarità della situazione giuridica di cui si chiede tutela

I resistenti hanno allegato che, a far data dal 1° marzo 2026, **Parte_1** ha interrotto il rapporto di collaborazione e/o agenzia con **CP_3** rimanendo a **BENE Assicurazione** (cfr. all. b), comparsa di costituzione e risposta); dedotto poi che, nei contratti di assicurazione, il cd. portafoglio (cioè l'insieme delle informazioni inerenti i clienti procacciati dall'agente) appartiene alla Compagnia, al pari delle liste dei clienti contattati dall'agenzia, la difesa dei sig.ri **CP_1** e **CP_2** ha evidenziato che, dal momento in cui la ricorrente ha interrotto il rapporto di mandato **CP_3** [...] il portafoglio e la lista clienti hanno cessato di appartenere all'agente (**Parte_1**), rimanendo fera di titolarità della compagnia: pertanto, stando alla ricostruzione d **BENE** bbe venuto meno ogni interesse dell'Agente a coltivare quelle azioni che hanno quale finalità quella della conservazione del rapporto assicurativo tra il Cliente e la Compagnia rappresentata.

L'allegazione difensiva è fondata.

Sul punto, va evidenziato che la ricorrente ha instaurato un rapporto di collaborazione con [...] **CP_2** e **CP_1** in qualità (solo) di agente **CP_3** e non anche di agente di Bene **BENE** l punto, le lettere di incarico **BENE** rso introduttivo-all.ti 3 e 4).

Il rapporto di collaborazione tra **Parte_1** e Allianz risulta cessato a far data dal 1° marzo 2026, circostanza questa che può dirsi pacifica in quanto documentata dai resistenti (cfr. all. a e b, comparsa di costituzione e risposta) e non contestata, in sede di udienza, dalla ricorrente.

La cessazione del rapporto di collaborazione/agenzia tra **Parte_1** e **CP_3** ha determinato la perdita, in capo all'odierna ricorrente, della titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata con il ricorso in oggetto.

Invero, alla cessazione del mandato conferito da **CP_3** il cd. portafoglio clienti gestito dal promotore finanziario (**Parte_1**) presso la casa madre (**CP_3**) non rappresenta una ricchezza definitivamente patrimonio, di cui può **BENE** prio piacimento, atteso che la collocazione presso il cliente di un prodotto assicurativo è fatta dal promotore, in costanza di mandato, pur sempre nell'interesse e per conto della società di assicurazioni.

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente -nella specie, **Parte_1** non ha, in definitiva, diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa proponente.

La carenza di titolarità del portafoglio clienti (e di tutte le informazioni che lo compongono) in capo all'agente fa sì che quest'ultimo non abbia la disponibilità della situazione soggettiva controversa e non possa, quindi, esperire azioni cautelari o di merito a tutela della stessa.

Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso proposto da **Parte_1** va rigettato per carenza del *fumus noni iuris*, con contestuale revoca della descrizione d **BENE** reto *inandita altera parte*, in data 10/02/2026.

Conseguentemente le operazioni di consulenza devono ritenersi definitivamente concluse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i seguenti parametri: scaglione indeterminabile – complessità bassa (attesa la pronta soluzione della controversia); fasi: studio, introduttiva; valori medi.

P.Q.M.

1) Rigetta il ricorso proposto da *Parte_1* e, per l'effetto, revoca il decreto di descrizione del 10/02/2026, disponendo la restituzione dei supporti conservati nella cassaforte del Tribunale, all'atto della definitività del presente provvedimento;

2) Condanna *Parte_1* a rifondere, a *CP_1* e *CP_2*, le spese di lite della fase cautelare, che .026,00 ciascu g .P.A. come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Perugia, 26 marzo 2026.

Il Giudice
Giulia Busti